SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1994)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI CORATO, GIUGNI, CENGARLE, ANTONIAZZI, PETRARA, IANNONE, SPANO Ottavio, BOLDRINI, TAVIANI, SEGA, SELLITTI, VECCHI, LOTTI Angelo, ANGELONI, MONTALBANO, BOMBARDIERI, TOROS, TORRI, GIGLI, BIRARDI, CANETTI, GIURA LONGO, CANNATA, CARMENO, CONSOLI, SALERNO, PATRIARCA, FANTI, VETTORI e CROCETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1986

Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge 15 aprile 1985, n. 140, è stata riconosciuta agli ex combattenti una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinata secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.

È stato evidenziato che, a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore delle rispettive norme, la pubblica Amministrazione è praticamente inadempiente verso gli aventi diritto, perchè la certificazione utile da esibire ai fini della dimostrazione del possesso dei titoli che danno diritto al beneficio comprende, tra l'altro, il foglio matricolare rilasciato dai distretti militari. Detti enti, purtroppo, a causa delle decine di migliaia di richieste, dei termpi di ricerca spesso lunghi e laboriosi, della scarsità di personale esecutivo, della « manualità » delle operazioni, sono nella impossibilità di rilasciare il documento sollecitamente e gli interessati sono costretti ad attese di mesi.

Nè gli accorgimenti pratici, studiati dall'Amministrazione di intesa con la Direzione dell'INPS, hanno sortito esito positivo, perchè lo stesso Ministero della difesa non è stato in grado di soddisfare tempestivamente le richieste.

È così che oltre un milione di destinatari della maggiorazione pensionistica, a tutt'oggi, è privato del beneficio.

Una via per aiutare concretamente i pensionati ex combattenti è quella di prevedere nella legislazione vigente la norma con la quale dare facoltà al richiedente di presentare una dichiarazione personale del possesso dei requisiti combattentistici.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Pensioni e previdenza sociale)

Il presente disegno di legge si prefigge, pertanto, in assenza di un provvedimento legislativo del Governo, la cui urgenza è pure stata riconosciuta, di integrare l'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, con l'introduzione di una norma atta a snellire le procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico.

Naturalmente, non si tratta di una innovazione legislativa, in quanto già con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, di approvazione del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1979, si è sperimentata favorevolmente l'utilità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, peraltro, disciplinate dalle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il disegno di legge prevede l'integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, con altri tre commi. Con l'ultimo comma l'Amministrazione si riserva il controllo delle dichiarazioni sostitutive e il recupero delle somme che risultassero non dovute maggiorate del cinquanta per cento in caso di dichiarazioni infedeli.

Data la rilevanza sociale del provvedimento, noi confidiamo che il Parlamento possa rapidamente approvare l'atteso provvedimento legislativo, come testimonianza di una doverosa attenzione di tutte le forze politiche verso un milione di ex combattenti che chiedono il riconoscimento di un giusto diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-*bis*. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.

7-*ter*. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-*bis* è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7-*quater*. In caso di dichiarazione infedele, l'amministrazione provvede al recupero delle somme non dovute, maggiorate del cinquanta per cento ».